

STATUTO ASSOCIAZIONE I CIT 'D BURGRE - APS

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Borgomasino (TO), Via Crosa 3, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "I CIT 'D BURGRE - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorché istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione è strutturata in forma democratica e garantisce a tutti gli iscritti il pluralismo di opinioni, senza alcuna forma di discriminazione riguardo al sesso, alla razza e all'opinione politica.

ART.2 SCOPO E FINALITÀ

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

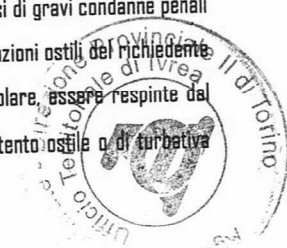
Ed in particolare persegue le seguenti finalità: promozione di attività ludico-ricreative-educative ed organizzazione di eventi ed attività finalizzate alla socializzazione, alla crescita culturale, allo sviluppo psico-fisico dei bambini in età scolare. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART.3 SOCI

L'adesione all'Associazione I CIT 'D BURGRE è volontaria, comporta esclusivamente l'accettazione senza riserve dei principi contenuti nel seguente Statuto ed è compatibile con l'iscrizione presso qualsiasi altra associazione. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. In caso di domanda di ammissione da parte di minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Per l'adesione all'Associazione è obbligatorio il versamento di un contributo o quota, deliberata annualmente. L'iscrizione è impegnativa per un anno solare indipendentemente dal momento dell'adesione e si rinnova di anno in anno mediante versamento della quota. In ogni caso l'adesione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva, naturalmente, la facoltà di recesso da parte dell'associato. I documenti che comprovano l'adesione all'Associazione sono la tessera consegnata al socio ovvero il modulo di adesione sottoscritto da quest'ultimo e il versamento della quota. I soci sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; - al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART.4 ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE E SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'ISCRIZIONE all'Associazione I CIT 'D BURGRE avviene mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione e al versamento della quota associativa deliberata annualmente. A tutela dell'Associazione, la domanda di adesione potrà essere respinta, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo nei casi di gravi condanne penali od appartenenza ad organizzazioni con scopi incompatibili con il presente Statuto ovvero nel caso in cui il Consiglio Direttivo riconosca intenzioni ostili del richiedente verso l'Associazione e comunque in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo ravvisi una situazione di indegnità morale. Possono, in particolare, essere respinte dal Consiglio Direttivo le domande di adesione presentate in massa o in un unico contesto ovvero con modalità tali da far presumere un intento ostile o di turbativa.



dell'assetto o del normale funzionamento dell'Associazione. Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso od espulsione del socio. Ai fini della cancellazione del socio deceduto, i suoi eredi devono provvedere a comunicare l'evento direttamente all'Associazione. Il recesso avviene dietro richiesta del socio inviata presso la sede dell'Associazione con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante poste elettronica certificata. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità ovvero per ogni motivo ritenuto valido e determinante ad insindacabile giudizio dello stesso Consiglio Direttivo.

ART.5 VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART.6 SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART.7 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART.8 ENTRATE SOCIALI

Le entrate dell'associazione sono ordinariamente costituite: a) Dall'ammontare delle quote associative e dei contributi eventualmente versati dai soci; b) Dalle liberalità e dai lasciti eventualmente effettuati da chicchessia in favore dell'Associazione; c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) Proventi delle cessioni di beni e/o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in modo ausiliario e sussidiario e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (spettacoli di intrattenimento, feste, gite, sottoscrizioni a premi...); h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ART.9 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dal valore: 1) Residuo di tutte le entrate; 2) Di tutti i beni, mobili ed immobili, e valori comunque acquisiti anche mediante donazioni o lasciti; 3) Del denaro di cassa e dei depositi dei conti correnti bancari e postali; 4) Delle riserve e degli accantonamenti di somme; 5) Dei contributi di enti pubblici e/o privati che a qualsiasi titolo pervengono all'Associazione; 6) Delle eccedenze attive delle precedenti gestioni.

È espressamente proibito l'utilizzo del patrimonio a fini di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.10 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre con il primo di gennaio (01/01) di ciascun anno e termina con il trentuno dicembre (31/12) dello stesso anno.



ART.11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli associati
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Organo di controllo (laddove eletto)
- e) Revisore dei conti (laddove eletto)

ART.12 ASSEMBLEE

L'Assemblea generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi altra proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di competenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria: discute ed approva il bilancio; approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; definisce il programma generale annuale di attività; procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11; delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo; delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea di norma è, invece, considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata almeno 15 (quindici) giorni prima sui portali dedicati all'Associazione o tramite email dell'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima ed eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Consiglio Sindacale (se costituito) o da almeno un decimo degli associati. In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta. In questi ultimi casi la convocazione dell'Assemblea sarà regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati co diritto di voto. In seconda convocazione sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, tramite delega scritta, non più di un associato. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati tramite delega, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale dell'Associazione ed è l'organo deliberante tra un'assemblea e l'altra. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti nominati tra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. E' possibile inoltre l'elezione anche di un Tesoriere e un Segretario. Il presidente del Consiglio e almeno la metà dei restanti membri devono essere scelti tra i soci fondatori, a pena di nullità della nomina. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a



mezzo lettera o email da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio: eleggere tra i propri componenti il presidente; eleggere tra i propri componenti il vice presidente; eleggere il tesoriere e il segretario; attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività; individuare le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non letti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alle elezioni di un nuovo Consiglio.

ART.14 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti, anche in giudizio. In caso di urgenza delibera con efficacia di poteri del Consiglio Direttivo, salva successiva ratifica da parte dello stesso. Il presidente ha la firma sociale ed è autorizzato all'apertura dei conti correnti e depositi bancari e postali, anche con affidamenti, purché entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, e ha poteri di effettuare tutte le operazioni relative, necessarie e opportune; in particolare firma assegni e dispone ogni altra operazione bancaria. Le medesime funzioni possono essere delegate dal Presidente al Vice Presidente o al Tesoriere.

ART.15 TESORIERE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trazione, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART.16 SEGRETARIO

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART.17 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



ART.18 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART.19 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: 1) libro degli associati; 2) registro dei volontari; 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART.20 BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART.21 PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei Libri Sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti Annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART.22 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed esegua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo predisposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione prevista dalla legge.

ART.23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorge tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ivrea.

ART.24 NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni delle vigenti norme.

Borgomasino, 15 aprile 2023

Nacerino Alessandra

Cutrufo Stefania

Givone Sara

Gil Lara Johanna Beatriz

Fessia Ilaria Maria

[Handwritten signatures of the five individuals listed on the left]

